

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: Decreto ingiuntivo notificato in forma esecutiva al Ministero intimato presso l'Avvocatura dello Stato e non presso la sede dell'Amministrazione - Art. 14, comma 1, D.L. n. 669 del 1996 - Art. 11 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 - Giudizio di ottemperanza - Inammissibilità.

Tar Lazio - Roma, Sez. I bis, 7 giugno 2021, n. 6711

“[...] La notifica del titolo va [...] effettuata all'amministrazione debitrice presso la sua sede reale e non presso l'Avvocatura dello Stato, trattandosi di promuovere una procedura amministrativa e non giudiziaria e non applicandosi l'art. 11, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, ai sensi del quale tutti gli atti giudiziari, tra cui le sentenze, debbono essere notificati all'amministrazione presso gli uffici della competente Avvocatura dello Stato [...].

Lo spatium deliberandi, infatti, per essere utile ed effettivo deve connettersi alla conoscenza della pretesa esecutiva da parte dell'amministrazione, non altrimenti sostituibile o intermediabile dalla notifica all'organo incaricato ex lege del patrocinio nel giudizio esecutivo, a cui eventualmente il creditore insoddisfatto dovrà notificare il ricorso per l'ottemperanza nel prosieguo.

Il decorso del termine previsto dall'indicato art. 14 risulta essere condizione di efficacia del titolo esecutivo [...] e il mancato rispetto di questa disposizione normativa impedisce l'instaurazione di un valido giudizio per l'ottemperanza in assenza del presupposto dell'esecutività del titolo e, in ultima analisi, dell'inottemperanza dell'Amministrazione [...]”.

FATTO

Parte ricorrente ha agito in ottemperanza per l'esecuzione del decreto ingiuntivo esecutivo n. 6596/2017 R.G. 80234/2017 emesso in data 15.03.2018 dal Tribunale di Roma, che ha condannato il Ministero della Difesa al pagamento di somme di denaro.

La medesima ricorrente ha dedotto che il decreto ingiuntivo in questione non risulta essere stato opposto, è divenuto definitivo ed è stato munito di formula esecutiva il 6.11.2018.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato.

DIRITTO

1) Il ricorso si rivela inammissibile

2) Il decreto ingiuntivo azionato è stato notificato in forma esecutiva al Ministero intimato presso l'Avvocatura dello Stato e non presso la sede dell'Amministrazione.

Ciò comporta il mancato rispetto la disposizione di cui all'art. 14, comma 1°, D.L. n. 669/1996 (conv. L. n. 30/1997), ai sensi della quale <<Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi

arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto>>>.

Secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale questa disposizione si applica anche nel giudizio di ottemperanza avanti al giudice amministrativo (Cons. Stato, Sez. IV, 17 febbraio 2014, n. 751; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 12 luglio 2011, n. 3734; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 1 giugno 2011, n. 2957; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 24 gennaio 2008, n. 531; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 10 gennaio 2008, n. 25; T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 12 gennaio 2009, n. 23; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 29 giugno 2010, n. 16434).

La notifica del titolo in forma esecutiva del titolo, ai fini del rispetto dell'indicato art. 14, comma 1°, D.L. n. 669/1996, non è un atto processuale, ma un adempimento volto a concedere all'amministrazione uno spatium deliberandi per l'esecuzione spontanea ed evitare l'instaurazione di un procedimento giurisdizionale, deriva una conseguenza per le amministrazioni assoggettate al patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato.

La notifica del titolo va, infatti, effettuata all'amministrazione debitrice presso la sua sede reale e non presso l'Avvocatura dello Stato, trattandosi di promuovere una procedura amministrativa e non giudiziaria e non applicandosi l'art. 11, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, ai sensi del quale tutti gli atti giudiziari, tra cui le sentenze, debbono essere notificati all'amministrazione presso gli uffici della competente Avvocatura dello Stato (Cons. Stato, sez. IV, 22 maggio 2014, n. 2654; Cons. Stato, sez. IV, 17 febbraio 2014, n. 751).

Lo spatium deliberandi, infatti, per essere utile ed effettivo deve connettersi alla conoscenza della pretesa esecutiva da parte dell'amministrazione, non altrimenti sostituibile o intermediabile dalla notifica all'organo incaricato ex lege del patrocinio nel giudizio esecutivo, a cui eventualmente il creditore insoddisfatto dovrà notificare il ricorso per l'ottemperanza nel prosieguo.

Il decorso del termine previsto dall'indicato art. 14 risulta essere condizione di efficacia del titolo esecutivo (Cassazione civile, sez. III, n. 19966/2005; Cassazione civile, Sez. lavoro, Sent. n. 23732 del 17-09-2008; Cassazione civile Sez. III, sent. n. 7360 del 26-03-2009) e il mancato rispetto di questa disposizione normativa impedisce l'instaurazione di un valido giudizio per l'ottemperanza in assenza del presupposto dell'esecutività del titolo e, in ultima analisi, dell'inottemperanza dell'Amministrazione (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, n. 12 luglio 2011, n. 3734/2011).

3) Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile.

Stante le specifiche circostanze inerenti al ricorso il Collegio ritiene sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) dichiara il ricorso inammissibile.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 giugno 2021, con collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge n. 176/2020, con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere, Estensore

Claudio Vallorani, Primo Referendario